



**Tribunale di Taranto
CORTE D'ASSISE**

**DOTT. PETRANGELO MICHELE
DOTT.SSA MISSERINI FULVIA**

**Presidente
Giudice a latere**

VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA

PAGINE VERBALE: n. 58

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 1/2016 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/2010

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 04/04/2017

Esito: Rinvio al 09/05/2017

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE.....	
3	

- dall'Avvocato Francesco Centonze (assente);
- Imputato **Di Maggio Ivan**, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Centonze (assente);
 - Imputato **De Felice Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Leonardo Lanucara (presente) e dall'Avvocato Ragno (presente);
 - Imputato **D'Alò Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Centonze (assente) e dall'Avvocato Baccaredda Boy (assente);
 - Imputato **Archinà Girolamo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gian Domenico Caiazza (assente);
 - Imputato **Perli Francesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Mario Viviani (assente) e dall'Avvocato Raffaele Della Valle (assente), entrambi sostituiti dall'Avvocato Ottavio Martucci;
 - Imputato **Ferrante Bruno**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Maggio (assente), sostituito con delega orale dall'Avvocato Bruni;
 - Imputato **Buffo Adolfo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Professore Tullio Padovani (assente) e dall'Avvocato Carlo Sassi (assente);
 - Imputato **Colucci Antonio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tommaso Marrazza (assente);
 - Imputato **Giovinazzi Cosimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Egidio Albanese (assente), sostituito dall'Avvocato Giorgia De Tommasi per delega orale;
 - Imputato **Di Noi Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Vozza, (presente) e dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente);
 - Imputato **Raffaelli Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Santoro (assente), sostituito dall'Avvocato Sborgia;
 - Imputato **Palmisano Sergio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico (assente), sostituito dall'Avvocato Pasquale Lisco, giusta delega scritta;

- Imputato **Dimastromatteo Vincenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico (assente), sostituito dall'Avvocato Pasquale Lisco, giusta delega scritta;
- Imputato **Legnani Lanfranco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Aldo Mariucci (assente) e dall'Avvocato Luca Sirotti (assente), costituiti dall'Avvocato Lanucara;
- Imputato **Ceriani Alfredo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente) e dall'Avvocato Stefano Lojacono (assente), il secondo anche in sostituzione del primo;
- Imputato **Rebaioli Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Convertino Daniele (presente) e dall'Avvocato Stefano Lojacono (assente), il secondo sostituito dall'Avvocato Melucci;
- Imputato **Pastorino Agostino**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente) e dall'Avvocato Carmine Urso (presente);
- Imputato **Bessone Enrico**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente) e dall'Avvocato Vincenzo Vozza (presente);
- Imputato **Casartelli Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Marco Feno (assente) e dall'Avvocato Gaetano Melucci (presente), il secondo anche in sostituzione del primo per delega orale;
- Imputato **Corti Cesare**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Emanuele Antonini (assente) e dall'Avvocato Vozza (presente), il secondo anche in sostituzione del primo difensore con delega orale;
- Imputato **Florido Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Carlo Petrone (presente) e Avvocato Claudio Petrone (assente), il primo anche in sostituzione del secondo;
- Imputato **Conserva Michele**, assente, difeso di fiducia

- dall'Avvocato Michele Rossetti (presente) e dall'Avvocato Laura Palomba (assente), il secondo anche in sostituzione del primo;
- Imputato **Specchia Vincenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Sambati (assente);
 - Imputato **Liberti Lorenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Paolo Sisto (assente) e dall'Avvocato Carlo Raffo (presente), il secondo sostituito con delega orale dall'Avvocato Mongelli;
 - Imputato **Veste Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Massimiliano Madio (assente);
 - Imputato **De Michele Cataldo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Sapia (assente), sostituito con delega orale dall'Avvocato Palomba;
 - Imputato **Vendola Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello (assente), sostituito con delega orale dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
 - Imputato **Stefano Ippazio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Raffo e Avvocato Gianluca Mongelli, come sopra;
 - Imputato **Pentassuglia Donato**, assente, Avvocato Giandomenico Bruni (presente);
 - Imputato **Antonicelli Antonello**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Marzullo (assente), sostituito dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
 - Imputato **Manna Francesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vittorio Sanguigno (assente) e dall'Avvocato Antonio Raffo (assente), entrambi sostituiti dall'Avvocato Mongelli;
 - Imputato **Fratoianni Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Del Corso e dall'Avvocato Zaccaria (presente), il secondo anche in costituzione del primo;
 - Imputato **Pellegrino Davide Filippo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Michele Laforgia (assente),

- sostituito per delega orale dall'Avvocato Paola Vitabile;
- Imputato **Blonda Massimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Giuseppe Modesti (assente), sostituito dall'Avvocato Maria Manuela Sborgia;
 - Imputato **Assennato Giorgio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Emanuela Sborgia (presente) e dall'Avvocato Laforgia (assente), sostituito come sopra;
 - Imputato **Pelaggi Luigi**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Bana (assente), sostituito dall'Avvocato Edvige Mattesi con delega orale;
 - Imputato **Ticali Dario**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Teresa Napolitano (assente) e dall'Avvocato Valerio Vancheri (assente), il secondo sostituito dall'Avvocato Lanucara;
 - Imputata **Romeo Caterina Vittoria**, assente, difesa di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti (assente) e dall'Avvocato Maddalena Rada (assente), entrambi sostituiti dall'Avvocato Lanucara;
 - Imputato **Palmisano Pierfrancesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Italiano (assente), sostituito dall'Avvocato Francesco Zaccaria;
 - Imputato **Partecipazioni Industriali s.p.a. In amministrazione straordinaria già Riva Fire in liquidazione**, difesa di fiducia dall'Avvocato Mauro Lauro (assente), sostituito con delega orale dall'Avvocato Melucci.

Responsabili Civili:

- **Regione Puglia**, difesa di fiducia dall'Avvocato Alessandro Amato (presente);
- **Riva Forni Elettrici S.p.A.**, con l'Avvocato Annicchiarico, assente;
- **Partecipazioni Industriali già Riva Fire** con l'Avvocato Lauro (assente), come sopra.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per tutti gli imputati privi di difensori nominiamo l'Avvocato Vozza, presente in aula.

Parti Civili:

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Mele, per Romandini Luigi.

AVVOCATO CODA - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Ludovica Coda, è presente Romandini.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi andiamo avanti, l'Avvocato Alessandro Apolito (assente).

AVV.SSA CAPPABIANCA - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Cappabianca, parti assenti.

L'Avvocato Blonda Andrea, Presente, parti assenti.

Avvocato Silvestre Andrea.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Rosato Martino Paolo, le parti sono tutte assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Abbiamo l'Avvocato Caterina Argese che è assente. Le parti sono Canino Francesco, Cisternini Giovanni, Civilla Marco, De Francesco Fabio, Iorio Claudio, Massaro Antonio, Pastore Erminio, Ranaldo Antonio Francesco, Scarano Fedele. Tutti assenti.

Poi abbiamo l'Avvocato Cavalchini Raffaella.

AVV.SSA Raffaella CAVALCHINI - Presente. Di tutti i miei assistiti è presente solo il signor Pietro Mottolese.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cosimo Antonicelli per D'Alessandro Antonio, entrambi assenti.

Avvocato Cosimo Manca, per l'Italia Nostra Onlus, assenti.

Avvocato Dionigi Rusciano, per Lippo Cosimo, entrambi assenti.

L'Avvocato Donato Salinari, per l'Unione Provinciale Agricoltori di Taranto, assenti.

L'Avvocato Eligio Curci, per Lega Ambiente, assenti

Legambiente Puglia con l'Avvocato Coda, che è presente. .

AVV.SSA Ludovica CODA - Che sostituisce anche l'Avvocato Curci per Lega Ambiente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Ernesto Aprile, per l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, entrambi assenti.

Abbiamo l'Avvocato Ezio Bonanni, per l'Associazione contro l'amianto e altri rischi Onlus.

AVV.SSA Maria Antonietta D'ELIA - Assente, sostituito con delega scritta dall'Avvocato Maria Antonietta dall'Avvocato D'Elia.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Fabrizio Lamanna.

AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituito con delega scritta dall'Avvocato Marco Fumarola, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Fausto Soggia assente. Per Bianchi Michele, Bianchi Massimo, Guarino Claudio, Muto Luigi, Spina Grazia, tutti assenti.

Poi abbiamo l'Avvocato Enzo Pellegrin, assente, per Buonamico Benedetto, Carparelli Giovanni, Cristello Giuseppe, Cristello Roberto, D'Addario Angelo, Axo Arnaldo, tutti assenti.

L'Avvocato Gianluca Vitale (assente), per De Giorgio Michele, De Pace Cosimo, Di Giorgio Massimiliano, Forte Cataldo, Latagliata Giovanni, Ligorio Giuseppe, Malatesta Cosimo, Montervino Vito, Novellino Angelo Raffaele, Sansone Antonio, tutti assenti.

Avvocato Filiberto Catapano Minotti per Pasadina s.r.l., assenti.

AVV.SSA Eliana BALDO - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesca Conte per Societ Energy, Al Faro, D'Amore Nicola, tutti assenti.

Avvocato Francesco Di Lauro per WWF.

AVV.SSA Eliana BALDO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Mariggì. Parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Nevoli Per

Confederazione Unione Sindacale di Base, Unione Sindacale di Base, Unione Sindacale di Base lavoro privato, Unione Sindacale di Base, assenti.

Avvocato Francesco Tanzi, assente, per Viola Attilio e anche Ciaciulli Enza, Mansueto Maria, Manigrasso Anna Maria, Maurella Giovanni, Pignatelli Anna. Tutti assenti.

Avvocato Cataldo Pentassuglia per il Comune di Statte.

AVVOCATO Cataldo PENTASSUGLIA - Presente, il Comune è assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Giuseppe Iaia per la USI CISL, CISL Provinciale di Taranto, FIM CISL Provinciale Taranto, tutti assenti.

Avvocato Lelio Palazzo per la Provincia di Taranto, assenti.

L'Avvocato Leonardo La Porta.

AVV.SSA Eliana BALDO - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Marra è assente, per Fineo Paolo, Giuliano Antonio, Grattagliano Salvatore, Illume Carmine, Intini Augusto. Tutti assenti.

Poi abbiamo l'Avvocato Rosario Orlando per il Comune di Taranto, presente l'Avvocato, assente il legale rappresentante.

Avvocato Luca Tatullo per Andriani Anna, Andriani Anna nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore Giorgio Sala e Vincenzo Di Giorgio. Tutti assenti.

Avvocato Maria Letizia Mongiello, assente.

AVV.SSA ZURLINI - Sostituita dall'Avvocato Zurlini su delega orale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Luigia Tritto, Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro, Tutti assenti.

Avvocato Nicola Di Bello per Bruno Antonio, assenti.

Avvocato Martino Paolo Rosato, presente, parti assenti.

AVVOCATO Martino Paolo ROSATO - Volevo rappresentare che per quanto riguarda gli assistiti dell'Avvocato Silvestre, è

presente Pillinini Margherita.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Massimiliano Del Vecchio.

AVV.SSA ZURLINI - Sostituito dall'Avvocato Zurlini su delega orale. Le parti sono assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO -

Avvocato Massimo Di Celmo.

AVV.SSA ZURLINI - Sostituito dall'Avvocato Zurlini su delega orale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Mimmo Lardiello, presente, parti assenti.

Avvocato Mino Cavallo. Le parti sono: Cinqui Cosima, De Rosa Carmela, De Rosa Leonardo, De Rosa Umberto, Gatti Francesco, Leggieri Anna del 1989, Leggieri Anna nata nel 1958, Leggieri Davide del 1982, Leggieri Francesco del 1985; Leggieri Francesco del 1929; Leggieri Giuseppe del 1989, Musciacchio Anna, Musciacchio Vincenza, Perelli Rosa, Calabretti Antonio, Palagiano Nicola, Matrangolo Marietta. Tutti assenti.

Abbiamo l'Avvocato Patrizia Boccuni, assente.

AVVOCATO SGARRINO - Sostituito dall'Avvocato Sgarrino con delega orale. Le parti sono assenti.

Avvocato Nicola Massimo Tarquinio.

AVV.SSA D'ELIA - Assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato D'Elia, le parti sono assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Orazio Vesco.

Avvocato Martino Paolo ROSATO - Assente, sostituito dall'Avvocato Rosato Martino Paolo, la parte è assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pasquale Bottiglione assente, per la Pescatori Due Mari Cooperativa, non c'è nessuno.

Poi c'è l'Avvocato Fabio Petruzzi?

AVVOCATO PETRUZZI - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Paola De Filippo (assente).

AVVOCATO PETRUZZI - Sostituita per delega orale dall'Avvocato Fabio Petruzzi, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO -

Avvocato Patrizia Raciti. Presente, parte assente.

Avvocato Pierfrancesco Lupo è assente, per Monfredi Fabrizia,

Salerno Federico, Salerno Luca, Salerno Mattia, assenti.

Avvocato Pierluigi Morelli.

AVVOCATO Pierluigi MORELLI - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pietro Dalena.

AVV.SSA Eliana BALDO - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pietro Palasciano.

AVVOCATO Pietro PALASCIANO - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Dalena come sopra.

Avvocato Roberto Prete.

AVV.SSA CAVALCHINI - Non è presente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Cavalchini, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Salvatore D'Aluiso.

AVVOCATO Romualdo ERRICO - È assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Romualdo Errico, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Ida Spataro.

AVV.SSA SPATARO - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Sergio Bonetto (assente) per SLAI COBAS, Albano Raffaele, Bartolomeo Filippo, Bianco Andrea, De Nicola Antonio, Di Pietro Angelo, La Neve Angelo, Marinò Carmine, Martemucci Francesco, Masella Angelo, Nicchiarico Cosimo, Piccinno Socimo, Pricci Raffaele, Pulpito Cosimo, Roberto Giuseppe, Schifone Carmelo, Semeraro Lorenzo, Stella Antonio, Zizza Davide, Chiedi Pietro, Blasi Antonio, Rebuzzì Aurelio, Albano Michele, Fasano Ciro, Medicina Democratica. È presente solo il signor Chiedi Pietro.

Avvocato Marco Ottino è assente, per Masella Francesco.

Avvocato Torsella.

AVV.SSA Eliana BALDO - Sostituito per delega orale

dall'Avvocato Eliana Baldo, sono presenti in aula i signori Fornaro Angelo e Fornaro Vincenzo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Simone Sabattini.

AVV.SSA ZURLINI - Sostituito dall'Avvocato Zurlini su delega orale, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Tatiana Della Marra è assente, per Cavallo Michele e Cavallo Vito, assenti. Avvocato Allena per Cavallo Ida, assenti. Avvocato Valerio Sgarrino.

AVVOCATO SGARRINO - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Viviana Lanzalonga è assente, per Cascarano Lucia, assente. Avvocatura Distrettuale dello Stato con l'Avvocato De Feis Dorian, presente. Avvocato Fabrizio Muto, per Muto Luigi.

AVV.SSA CAVALCHINI - Non è presente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Cavalchini. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Enzo Luca Fumarola, Assente, per il Comune di Crispiano. Poi abbiamo l'Avvocato Anna Murianna.

AVV.SSA Anna MURIANNA - Presente. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Anna Mariggìò.

AVV.SSA Anna MARIGGIÒ - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Basilio Puglia, è assente, per il Comitato Cittadini Lavoratori Liberi e Pensanti, assenti. . Avvocato Stefano Di Francesco.

AVV.SSA CODA - Assente, sostituito con delega orale dall'Avvocato CODA, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cantore.

AVVOCATO PENTASSUGLIA - Assente, sostituito dall'Avvocato Pentassuglia per delega orale. Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Rosario Cristini.

AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Marco Fumarola, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Baldo Eliana.
AVV.SSA Eliana BALDO - Presente, parti assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Clara Esmeralda Cappabianca.
AVV.SSA Clara Esmeralda CAPPABIANCA - Presente, parti assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Michele Lioi.
AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Marco Fumarola, parti assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Michele Bottanico, per Falco Pina. Entrambi assenti.
Avvocato Vincenzo Rienzi.
AVVOCATO Marco FUMAROLA - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Marco Fumarola, parti assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Antonietta D'Elia.
AVV.SSA Maria Antonietta D'ELIA - Presente, parti assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Anna Luisa Montanaro, è assente, per Cartellino Anna del 1947, Cartellino Anna del 1919, Giannattasio Luigi, Giannattasio Daniele, Lombardi Angela, D'Alconzo Antonio, Catapano Carmela, tutti assenti.
Avvocato Lecce Giuseppe.
AVVOCATO Giuseppe LECCE - Presente, parti assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Claudia Esposito per l'APIN Associazione Vittime dell'Amianto, assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Rosato.
AVVOCATO ROSATO - Presente, parti assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Andrea Mancini, per Cassetta Alberto, Cassetta Maria Caterina e Cavallo Angiola, assenti.
Avvocato Valerio Silveti.
AVVOCATO FUMAROLA - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Fumarola, parti assenti.
PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Rossi Antonietta.
AVVOCATO PierLuigi MORELLI - Sostituita dall'Avvocato

PierLuigi Morelli, persona offesa assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi c'è l'Avvocato PierLuigi Morelli, che è personalmente presente, le parti assenti.

Avvocato Raffaele Pesce, per Marsella Dario, assenti.

Avvocato Roberto Prete, assente. .

Avvocato Silvestre, Assente.

AVVOCATO ROSATO - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Rosato Martino Paolo, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Diamo atto di chi è sopravvenuto nel corso dell'appello, Avvocato Rossetti,, Avvocato Annicchiarico, Avvocato Santoro.

AVV.SSA Ludovica BEDUSCHI - Avvocato Ludovica Beduschi in sostituzione dell'Avvocato Cenzone, sassi e Baccareda.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato Tarquinio. C'è qualcuno altro?

AVVOCATO Antonello DEL PRETE - Sì Presidente, Avvocato Del Prete Antonello in sostituzione dell'Avvocato Massimiliano Madio per Veste Angelo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, diamo atto, gli Avvocati sicuramente hanno preso conoscenza per quello che dirò, che sono stati depositati i documenti la cui produzione era stata riservata alla scorsa udienza, con una memoria illustrativa in data 3 aprile dai Pubblici Ministeri e c'è una memoria di replica che è depositata dall'Avvocato Rossetti, con documentazione che ivi viene elencata, ma da chi viene firmata?

AVVOCATO ROSSETTI - Da Rossetti e Palomba. Presidente, se poi mi consente, vorrei due parole di illustrazione. Gliel'ho depositata in Cancelleria per agevolare e ho dato anche copia ai Pubblici Ministeri.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, i Pubblici Ministeri si riportano alla memoria o vogliono?

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Qualcosa la possiamo dire Presidente?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, tocca a voi, prego.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Grazie presenti e signori della Corte. Noi abbiamo sentito con attenzione quelle che erano le osservazioni delle Difese sulle richieste del Pubblico Ministero e abbiamo analizzato anche le memorie e ci siamo resi conto che, praticamente, quasi tutte le eccezioni che sono state formulate dalle Difese, in relazione alla documentazione dell'incidente probatorio, erano eccezioni che sono state già formulate precedenza sotto altro profilo, per quanto riguarda la formazione del fascicolo del dibattimento ma che, nella sostanza, sono state riproposte nello stesso ed identico modo. Sul punto Presidente o il collegio di Difesa non ha letto l'ordinanza del primo marzo 2017 di questa Eccellentissima Corte, oppure non so per quali ragioni sono state riproposte nello stesso modo. Ce n'è qualcuna per la verità un poco più (possiamo chiamarla) astrusa, non lo so.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - C'è una richiesta, che non si sente da dietro.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Non si sente? Va be', l'importante che sente la Corte.

Dicevo che è relativa e qualcosa la dobbiamo dire, perché riguarda un provvedimento del sottoscritto. Dice in sostanza, se ho ben capito, la Difesa di Capogrosso Luigi, contestando la utilizzabilità degli atti di cui il Pubblico Ministero ha chiesto l'acquisizione, che il momento di iscrizione nel registro degli indagati di Capogrosso Luigi deve essere fatto risalire (cerco di interpretare, perché poi è difficile pure capire quello che uno dice), se non sbaglio al 10 aprile 2008, per cui sei mesi, andiamo a novembre 2008. Tutti gli atti compiuti quindi dopo, novembre 2008 sono inutilizzabili nei confronti di Capogrosso. Questo è stato detto alla

scorsa udienza, 28 marzo. Ora Presidente io ho letto, perché nel momento in cui il difensore faceva questo tipo di osservazione, sono andato a vedere il provvedimento e leggendo il provvedimento mi rendo conto che evidentemente ci deve essere stata una svista, non si spiega diversamente. Perché nel provvedimento, testuale, sulla copertina del fascicolo modello 44, c'è scritto da parte di questo Pubblico Ministero: "Visto a modello 21 (che è il registro noti) per Articolo 439 e 452 Codice Penale a carico di Capogrosso Luigi, da generalizzare peraltro, accertato (appuntato acc.) in Taranto (in TA)il 10 aprile 2008". Sotto c'è la data del provvedimento, che è Taranto, 12 gennaio 2010. Quindi al difensore, come diciamo nella memoria, è sfuggito che cosa? Una parte del provvedimento, cioè le parole "accertato in Taranto, 12 gennaio del 2010". Cioè il luogo di accertamento del reato e, cosa più importante, il luogo e la data del provvedimento di iscrizione Presidente. Cioè c'è stata una confusione, probabilmente colpa di questo Pubblico Ministero la cui scrittura forse non era molto comprensibile, in cui si è compreso come se la data di formazione del provvedimento di iscrizione fosse il 10 aprile del 2008, invece non è così. La data del provvedimento è 12 gennaio 2010, quindi questo Pubblico Ministero ordina l'iscrizione di Capogrosso Luigi, da generalizzare, nel registro degli indagati il 12 gennaio del 2010. Che poi, Presidente, risultava anche dagli atti. Perché se io vado a prendere il fascicolo modello 21 938, che è quello ovviamente in cui è stato portato poi Capogrosso Luigi a seguito del mio provvedimento di iscrizione, è un fascicolo che nasce nel 2010, cioè a dire il 28 gennaio del 2010.

E allora? Nasce due anni dopo l'iscrizione del modello 44. La data del 10 aprile del 2008 è la data in cui nasce il modello 44 Presidente, il modello ignoti, in cui si

fanno le indagini, si fa la perizia. Dopodiché, a distanza di quasi due anni, si arriva alla iscrizione, quindi al passaggio a modello 21. L'equivoco evidentemente in cui è caduta la Difesa è perché nel modello 21 938 c'è come data di scadenza termine 25 novembre 2008. Ovviamente non può che essere un errore del sistema, che si è portato la data di iscrizione del fascicolo modello 44, ma è la logica Presidente, perché se il fascicolo viene costituito nel 2010, come è possibile che la data di scadenza sia 2008 delle indagini? Ovviamente è impossibile, è il sistema che si è portato la data di iscrizione del modello 44, che è 10 aprile 2008, a seguito poi di una denuncia che era pervenuta l'8 aprile 2008. Arriva in Procura l'aprile del 2008 la denuncia, si scrive il 10 aprile 2008 il fascicolo, l'ordine di iscrizione arriva il 12 gennaio 2010, il tempo di generalizzare, perché nell'ordine di iscrizione c'era scritto: "Capogrosso Luigi da generalizzare". Dieci giorni per generalizzare Capogrosso Luigi e viene iscritto il 28 gennaio 2010, come risulta dalla certificazione che è stata allegata alla memoria del Pubblico Ministero.

Quindi la prima data di scadenza delle indagini, Presidente, non è il 25 novembre 2008, ma dopo sei mesi dall'iscrizione, cioè dopo sei mesi dal 28 gennaio 2010 e andiamo a luglio. Certamente la Corte di Assise ricorderà, quando abbiamo fatto tutte le questioni sulle proroghe e sull'incidente probatorio, che la data di partenza della richiesta di incidente probatorio del Pubblico Ministero è 28 giugno 2010, un mese prima della scadenza delle indagini e in quella data è stata formulata anche la richiesta di proroga delle indagini.

Allora è chiaro che tutte queste questioni che sono state sollevate dalla Difesa di Capogrosso sono assolutamente inconsistenti, perché noi abbiamo una iscrizione di sei

mesi, le richieste di proroga, le richieste di incidente probatorio fatte nei termini di legge, certamente frutto, ripeto, sicuramente, dalla cattiva scrittura del sottoscritto Magistrato.

Conserva ripropone poi le solite eccezioni che ha già riproposto davanti al G.U.P., con riferimento all'Articolo 270 Codice Procedura Penale. A questo noi non possiamo che riportarci al provvedimento del G.U.P. che pure è stato allegato, che è del primo luglio 2015.

Ce ne propone altre due poi, una riguarda la mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi nel procedimento originario a carico di Conserva e l'altro la mancanza delle proroghe delle indagini.

Ora, con riferimento a questo discorso della mancanza di motivazione, io non vorrei leggere la Giurisprudenza che è molto chiara, ma intanto non sono stati prodotti i provvedimenti in relazione ai quali si lamenta qual è la mancanza di motivazione. E come fa la Corte di Assise a rendersi conto se effettivamente c'è questa carenza di motivazione o no? Deve andarselo a cercare. La Cassazione è chiara sul punto, è la Difesa che deve allegare i provvedimenti in base al quale formula la sua eccezione, in questo caso così non è. Peraltro Giurisprudenza costante che i decreti di proroga possono avere una motivazione per relationem e, comunque, molto più stringata rispetto alla motivazione del decreto di autorizzazione. Qui, comunque, non c'è nessuna allegazione da parte delle Difese e la Corte di Assise non è in grado di poter stabilire se effettivamente l'eccezione sia fondata o meno.

Poi i decreti di proroga. La questione delle proroghe nel procedimento originario a carico di Conserva che non ci sarebbero, noi abbiamo prodotto Presidente una certificazione da parte dell'Ufficio REGE , adesso SICP, in cui risulta invece. Michele Conserva è stato iscritto

il 13 gennaio 2010, primo termine di scadenza 13 luglio 2010. Risulta annotata nel registro informatico, se noi apriamo le maschere che sono state allegate della Procura, che c'è la richiesta di proroga del Pubblico Ministero del 13 luglio 2010. Non solo, ma c'è anche l'ordinanza di proroga del G.I.P., che è invece del 18 agosto 2010. Peraltro Presidente, questa questione della mancanza di proroga e quindi della inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine fatti successivamente, è una questione che non può essere sollevata dinanzi a questa Eccellentissima Corte di Assise dopo il decreto che dispone il giudizio. La questione doveva essere sollevata molto prima, il primo atto utile successivo, che addirittura, se non sbaglio, c'è stato il Tribunale del Riesame, doveva essere proprio il Tribunale del Riesame. Nemmeno udienza preliminare, il Tribunale del Riesame. La questione ormai è perente, perché la Cassazione è chiara, si tratta di una nullità a regime intermedio. Deve essere eccepita dalla parte al primo atto utile successivo. Quindi il Tribunale del Riesame. Qui invece viene eccepita davanti alla Corte di Assise. Quindi anche per questo senso, ovviamente, noi chiediamo il rigetto.

L'altra questione. Presidente, io sono diversi anni ormai che faccio il Pubblico Ministero, è stata fatta una richiesta di udienza stralcio, se ho ben capito. Anche in questo caso era incomprensibile la richiesta della Difesa, per stabilire la rilevanza delle intercettazioni. Forse il difensore che ha sollevato questa richiesta, che ha formulato questa richiesta, nella sua vita giudiziaria forse non l'ha mai fatta, la fa oggi in questo procedimento, che è del tutto assolutamente inutile, è assolutamente inutile dedicare una udienza a stabilire la rilevanza delle intercettazioni.

E perché, qual è l'utilità ai fini del rispetto delle garanzie difensive? Presidente, in questo procedimento abbiamo fatto l'avviso di deposito delle intercettazioni, l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, abbiamo depositato tutto quanto il materiale che il Pubblico Ministero, in relazione alle intercettazioni, ritiene utile ai fini della prova di questo procedimento. Le Difese da mesi conoscono perfettamente quali sono gli elenchi del Pubblico Ministero, eppure il difensore ci dice: "Abbiamo visto soltanto dei numeretti, non sappiamo a che cosa si riferiscono questi numeretti". Ve lo dico io Presidente, quei numeretti si riferiscono al decreto, al RIT e al progressivo. Cioè, sono i numeretti che vanno ad individuare esattamente il dialogo, quindi le parole che si sono dette le persone e di cui il Pubblico Ministero intende chiedere la trascrizione. Conseguentemente la Difesa aveva la possibilità di ascoltare questo dialogo ed eccepirne o meno la rilevanza o la non utilizzabilità.

È stato fatto questo in udienza? No, non è stato fatto. Non è stato fatto in udienza. Si dice soltanto: "Fissiamo l'udienza perché dobbiamo stabilire qual è quella rilevante o non rilevante".

E il fatto di non fissare questa udienza che nullità propone? Esiste nel Codice Procedura Penale una nullità in cui si dice che se la Corte di Assise non fissa l'udienza stralcio sono nulle le intercettazioni? No, a me pare che non esistano, non c'è nessuna violazione della garanzia dei difensori, quindi io credo che questa udienza serva soltanto a perdere ulteriormente tempo, visto che l'orientamento, da quello che si capisce del collegio di Difesa, è tutto volto a questo indirizzo dilatorio.

Ora non voglio dire Presidente del discorso dell'incidente probatorio, per cui ho discusso un'ora sull'incidente

probatorio e sulla utilizzabilità, se entra o non entra nel fascicolo del Pubblico Ministero. Oggi ci dicono: "Non è utilizzabile nei confronti di. Va bene, sta nel fascicolo del Pubblico Ministero, però non lo possiamo utilizzare nei confronti di", De Felice ed altri, perché c'erano già gravi indizi, perché l'atto era ripetibile. Una cosa sola però io la voglio dire, lo dico e lo ripeto, siamo arrivati all'incidente probatorio per una incredibile (lo diciamo nella memoria) consulenza del professor Liberti e di Primerano, in cui all'esito della consulenza ci diceva che il problema della diossina a Taranto c'era ma che non si capiva da dove veniva. L'area industriale, l'ex Matra, Cementir e altre aziende che gravitavano in quel polo industriale. Tanto è vero che siamo stati costretti a fare l'incidente probatorio. Quindi come potevamo noi iscrivere Tizio e Caio, se addirittura consulenza fatta dal Pubblico Ministero ci dirà che non si capiva da dove veniva questa diossina? Per cui la questione dell'altoforno, perché la questione è stata sollevata proprio dalla Difesa di De Felice, che era capoarea altoforno, nemmeno risultava. Stavamo parlando di diossina, che riguardava l'agglomerato e non c'entra niente l'altoforno.

Sulla ripetibilità, non è questione di iscrivere 50 o 500 persone, giustamente, come dice la Difesa, sulla ripetibilità Presidente forse ancora non è chiaro in questa aula che cosa è stato fatto nei quasi due anni in cui l'incidente probatorio è durato. Sono stati interessati diversi professori universitari, che per un anno e mezzo hanno lavorato costantemente sugli impianti, hanno fatto tutte quelle ricerche statiche, documentazione sanitaria, analisi, prelievi di campione e adesso dovevamo ripetere in quattro mesi tutta questa attività che è durata quasi due anni, in quattro mesi Presidente. Al deposito dell'incidente probatorio c'era

solo un'urgenza a Taranto, una sola era, quella di bloccare l'impianto. Quello che il Pubblico Ministero poi ha tentato. Invece no: "Aspetta, non facciamo il sequestro, non facciamo niente, perché dobbiamo rifare l'incidente probatorio, perché De Felice non è stato avvisato". C'era l'urgenza di fermare l'impianto.

Certo, noi non sapevamo che a seguito dei provvedimenti di sequestro sarebbe intervenuto il Governo con dei suoi provvedimenti volti a bloccare quel sequestro, non lo sapevamo, non potevamo mai pensare quello che poi è successo. Quindi la ripetibilità non sta né in cielo e né in terra.

Su tutte le altre questioni della documentazione noi non possiamo che riportarci alla ordinanza della Corte di Assise dell'1 marzo 2017, sia con riferimento agli atti utilizzati in sede di incidente probatorio e sia con riferimento a tutti gli altri atti che si dicono che devono essere atti di natura processuale. Si tratta di documenti Presidente che sono stati formati fuori, che cosa c'entra la campagna di monitoraggio dell'Arpa del 2007, 2008, 2009, col procedimento che è nato nel 2010? Non c'entra nulla Presidente, assolutamente. Sono tutti documenti formati fuori dal procedimento, la commissione parlamentare di inchiesta. Cioè, dobbiamo togliere un atto del parlamento, perché è un atto formato nel processo? No, è fuori dal processo Presidente.

Mi si consentirà, un'ultima cosa la voglio chiedere. È stata chiesta da parte del Pubblico Ministero l'acquisizione di alcuni filmati, alcuni filmati che ritraggono quello che avveniva, spero avveniva, all'interno dell'Ilva. C'è stata opposizione da parte delle Difese dicendo che si tratta di atti formati dalla P.G.. Non è così, i filmati di cui noi chiediamo l'acquisizione non sono atti formati dalla P.G., da terze persone Presidente, sono stati acquisiti dalla P.G. formalmente, ma erano già

formati. Addirittura, e non so a quale Giurisprudenza ci si riferisce, si dice che questi filmati sono voci del pubblico. Cioè, i filmati in cui si vede chiaramente dalle immagini, come spero l'Eccellentissima Corte osserverà, in cui si vede esattamente come vengono trattati, i filmati in cui si vede esattamente come vengono trattate, come venivano spero trattate le polveri degli elettrofiltri che sono pieni di diossina, con delle carriole, dei sacchi che venivano spaccati, con quei poveri operai senza nessuna protezione, messi lì a prendere questi sacchi e a metterli sui camion a cielo aperto. Queste sono voci del pubblico, quando si capisce chiaramente che l'area è l'agglomerato?

Stesso discorso per le cokerie, la fase di carico e scarico del coker.

Queste sono voci del pubblico? Come dico nella memoria Presidente: "Magari fossero voci del pubblico". Sono fatti reali che sono accaduti.

Allora io credo Presidente veramente che, l'ho detto prima e l'ho ripeto oggi, il tempo delle chiacchiere è finito, cerchiamo di fare questo processo con i tempi giusti, ma senza istanze dilatorie.

Io chiedo pertanto il rigetto di tutte le eccezioni da parte delle Difese.

PUBBLICO MINISTERO Raffaele GRAZIANO - Presidente, giusto a completamento dell'autorevole intervento del collega. Siccome questa mattina è stata offerta in visione a questo ufficio la memoria difensiva della Difesa del Conserva, quindi ribadiamo come da un lato vi è stato il provvedimento del G.I.P. che per Giurisprudenza costante, sostanzialmente, questo richiede la Giurisprudenza quando scansiona le varie fasi della richiesta di proroga delle indagini preliminari, appunto il controllo dell'Autorità Giudiziaria sulla richiesta del Pubblico Ministero che, come vi risulta da quella

certificazione ufficiale, è avvenuta.

Peraltro ricordo solo a me stesso come l'inutilizzabilità degli atti di indagine, compiuti dopo la scadenza del termine ordinario o prorogato fissato dalla legge per la chiusura delle indagini preliminari, non è certo assimilabile all'inutilizzabilità delle prove vietate ex Articolo 191 del codice di rito e non è pertanto rilevabile d'ufficio, come giustamente detto dal collega, ma solo su eccezione di parte. Chiaramente il tutto, essendo assimilabile ad una nullità, deve seguire il rigoroso rispetto di quanto previsto dagli Articoli 181 e 182 del codice di rito. Nel caso di specie, come ha già indicato il collega, la nullità doveva essere dedotta, ove non era possibile prima dell'atto, immediatamente dopo.

Qui ci troviamo quando, Presidente, questa nullità viene eccepita dalla parte dopo il decreto che dispone il giudizio, persino dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento. Quindi è chiaro che a tutto voler concedere, oltre a tutto quanto già rilevato nella memoria, siamo in una fase processuale ampiamente successiva e quindi ormai per Giurisprudenza costante cito fra le tante Cassazione sentenza numero 1.586 del 22 dicembre 2009 e 36.671 del 14 giugno 2013. Quindi, appunto, l'eccezione di parte doveva essere svolta in un lasso di tempo sicuramente antecedente a questo e ormai, dopo il decreto che dispone il giudizio e dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento i termini sono ampiamente decorsi. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei. L'Avvocato Rossetti aveva chiesto di parlare.

AVVOCATO Michele ROSSETTI - Sì Presidente, a maggior ragione dopo l'intervento dei Pubblici Ministeri. Ritengo prima di tutto e penso di avere anche l'assenso dei colleghi, nell'affermare con fermezza che qui nessuno ha

intenzioni dilatorie. Qua si cerca di fare un processo nel rispetto delle regole e se posso dire, per quanto riguarda questa Difesa, noi ci troviamo di fronte a questa Corte di Assise per scelta della Procura, che ha voluto inglobarci in un processo dove noi riteniamo e abbiamo formalmente eccepito di non c'entrare nulla e abbiamo invocato lo stralcio per essere giudicati dal Tribunale competente e dal Giudice naturale precostituito per legge, così come previsto dalla Cassazione. Quindi accuse di astrusità o di dilatorietà ritengo di poterle respingere in maniera assoluta. Qui si parla di diritto. Così come si insiste nel dire: "Queste eccezioni dovevano essere svolte prima".

Presidente e Signori della Corte, per i casi di questo processo voi avete fatto parte del Collegio del Tribunale del Riesame, che ha valutato la misura cautelare nei confronti di Conserva nel processo madre delle intercettazioni telefoniche. Quelle intercettazioni telefoniche, al momento della valutazione della legittimità del provvedimento deliberato, erano pesantemente omissate, come ritengo ricordate, c'era una pagina sì e quattro pagine con omissis, una pagina sì e quattro pagine con omissis. Noi ci siamo difesi nel merito e abbiamo detto: "Non possiamo valutare il titolo in quanto il Pubblico Ministero ritiene che questo andrebbe a danneggiare le indagini".

Ritengo che comunque la tesi sia completamente destituita di fondamento, perché il primo Giudice che può legittimamente valutare una eccezione di nullità intermedia è il Giudice che ha la disponibilità degli atti. In quel momento la disponibilità degli atti non ce l'aveva nessuno e quindi è chiaro che il primo Giudice utile era quello dell'udienza preliminare. Il Giudice dell'udienza preliminare ha avuto la sua eccezione e tra

l'altro mi meraviglia in maniera veramente grande, ha colto l'eccezione. Cioè, il Giudice del processo madre e abbiamo prodotto nella memoria depositata questa mattina la copia del provvedimento, dice esattamente l'opposto di quello che dice la Procura. Cioè, del processo madre riconosce che non c'è stata proroga, che non c'è stata richiesta e che, quindi, tutte le intercettazioni andavano limitate al periodo inerente la prima fase delle indagini preliminari. Oggi spuntano delle annotazioni dal registro, ma neanche i Pubblici Ministeri danno comunque copia di una richiesta propriamente detta o di un provvedimento, quello non è stato prodotto. Vengono prodotte delle schermate sulla cui legittimità io non so quanto abbiano diritto di ingresso nel procedimento, a fronte di una assenza del documento. A meno che non vogliamo istituire il principio che basta scriverlo sul computer, poi non si notifica alla parte, non si notifica al Giudice, non si notifica a nessuno. Fatto, va be'.

Onere di allegazione. Le sentenze che citano i Signori della Procura riguarda i ricorsi per Cassazione, non leggiamo solo le massime, leggiamo le sentenze. L'onere di allegazione è chiaro che incombe sul ricorrente nel momento in cui, di fronte al Giudice di legittimità, viene prodotto soltanto in ricorso e gli atti allegati. È un principio che persino noi conosciamo, ma questo principio non vale assolutamente nei confronti del Giudice di merito, che ha a disposizione tutti gli atti e che, tra l'altro, nel momento in cui valuta la ammissibilità di intercettazioni, stiamo parlando di intercettazioni, quindi fatto particolarmente tutelato sia a livello legislativo che a livello costituzionale, è il Pubblico Ministero che deve dimostrare di aver legittimamente operato nel violare la privacy del cittadino, non è la Difesa che deve eccepire ciò che il

Pubblico Ministero non produce, atteso che sono atti del Pubblico Ministero e che comunque, in ogni caso, abbiamo copiato e prodotto alla Corte, così potrà prenderne visione e potrà rendersi conto appunto della legittimità di quanto affermato è vero.

Ultima annotazione e poi il resto mi riporto alla memoria Presidente. Si continua a dire: "Queste cose sono state già decise e quindi perché le riproponete?". Perché ce lo dice il Codice. A parte la valutazione della legittimità o meno dell'udienza preliminare in relazione alle eccezioni e questa eccezione è stata già proposta oltretutto, perché è ripresa dalla discussione e non dalle eccezioni, ma ripeto, noi abbiamo fatto il nostro dovere. Se poi fare il nostro dovere significa essere di ostacolo a una presunta giustizia già scritta, questo è un altro discorso, noi stiamo facendo quello che il codice ci dice di fare. Si propone davanti al primo Giudice, il primo Giudice prende una sua decisione, la Corte nella sua autonomia e indipendenza valuta se condividere o non condividere. Punto.

Per il resto mi riporto a quanto già esposto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie Avvocato Rossetti, parla l'Avvocato Vozza?

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sì, grazie, l'Avvocato Vozza. Ha già detto il collega Rossetti che mi ha preceduto quanto ci rammarichi constatare che un illustre rappresentante della Pubblica Accusa confonde la nostra pretesa del rispetto dei nostri inalienabili diritti e in ultima analisi delle statuizioni contemplate dal Codice Procedura Penale e direi dalla legge fondamentale che è la Costituzione, ripeto, spiace constatare come confonda queste istanze con intenti meramente dilatori, quasi che noi potessimo mirare (che ne so) ad una pronuncia che dichiarare la prescrizione del reato di avvelenamento, che francamente ritengo che prima che ciò possa anche

soltanto ipoteticamente accadere, mi prescriverei prima io proprio fisicamente, considerando i tempi che il codice prevede. Comunque è un processo di fraintendimenti, il Pubblico Ministero (come detto) fraintende e in totale buona fede le nostre legittime istanze, io interpreto male la sua grafia, il sistema sbaglia ad individuare quel termine di scadenza delle indagini preliminari, dicevo, è un processo che già adesso mi pare venga connotato, per quello che la Procura afferma, da numerosi equivoci. Ma ve ne sono altri, ancora più macroscopici, attribuibili non alla Difesa questa volta, ma all'ufficio della Procura. Andiamo con ordine.

Posto che l'originario fascicolo, il 1749 del 2008, il modello 44, quello la cui copertina vi ho esibito per sostenere le mie tesi, per quanto mi consta. Io, guardate, come ho già detto, non sono ad uso spendere certezze incrollabili, io non ho un atteggiamento fideistico verso nessuna tesi, neanche verso le mie, ragioni per cui tutto ciò che dico evidentemente, non soltanto lo dico con cognizione di causa, lo dico perché ho esaminato gli atti del Pubblico Ministero, sono sempre disponibile evidentemente a fare ammenda ove quello che io vi sto rappresentando in punto di fatto non corrisponde esattamente al vero. Ma per quanto mi consta, e vi dico che ho profuso il massimo sforzo che sono in grado di sostenere almeno personalmente, quel fascicolo non contiene altro il 1749 del 2008, modello 44, che è l'originario esposto del dottor Merico. Ed allora, oggi la Procura sostiene che ricevuto un esposto in data 8 aprile 2008 da parte di uno stimatissimo pediatra, nonché Presidente dell'associazione bambini contro l'inquinamento, corredato da rapporti di prova, che denuncia l'allarmante presenza di diossina nel latte materno di tre puerpere, ricevuto un esposto di tal

guisa l'8 aprile del 2008, nulla si fa sino al 12 gennaio 2010. Perché questo? Perché se io prendo quel fascicolo, quel fascicolo sino alla trasformazione modello 21, al suo interno reca solo l'esposto. Quindi noi oggi di questo dobbiamo prenderne atto e farci capace, che a fronte di questo esposto, per quello che rappresenta l'ufficio di Procura.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - C'è la perizia di Liberti Avvocato.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Sino all'iscrizione al modello 21, non si fa altro tipo di indagini, va bene? Perché poi gli accertamenti che io invocavo essere atti di Polizia Giudiziaria, ci avete risposto che fanno riferimento a un modello 45, per i Signori Giudici Popolari fatti non costituenti reato, questo invece è un modello 44, fatti costituenti reato con autore da identificare. Perché poi qui sono tanti i numeri e vedremo quanti ce ne sono, vedremo quanta confusione ingenerano nel sottoscritto, ma sicuramente in virtù dei suoi limiti, ma non dell'intenzione di perdere tempo.

Dopodiché, il 12 gennaio 2010, a sentire il Pubblico Ministero, finalmente, folgorata sulla via di Damasco, la Procura intuisce che di quella diossina potrebbe essere responsabile il direttore dello stabilimento. Ciò che io sostenevo in una visione accusatoria, avrebbe dovuto già pensare nel 2007. Va bene, ci arriva nel 2010. Non si sa in base a cosa. Perché se la consulenza del professor Liberti dice che la diossina non è attribuibile all'Ilva, allora io non capisco la ragione che determinano le scelte del Pubblico Ministero, che dà un fascicolo contro ignoti per un reato di avvelenamento, della cui gravità ovviamente non sto a dirvi, non capisco cosa determinano le scelte della Procura della Repubblica che ha esposto il dottor Merico già dal 2008, una consulenza del professor Liberti che a

dire della Procuratore della Repubblica (tra virgolette) scagionava l'Ilva, a gennaio del 2010 si decide di iscrivere Capogrosso. Va bene, peraltro ci si impiegano sedici giorni a identificare Capogrosso, che é un affezionato cliente della Procura della Repubblica di Taranto, in quanto destinatario di decine indagini. Sedici giorni per scoprire la data di nascita e il luogo di residenza di Capogrosso, ma andiamo Oltre, queste sono valutazioni. Io mi vorrei attenere invece al freddo dato numerico, che nella sua brutalità mi pare incontestabile.

Innanzitutto il Pubblico Ministero sostiene anche, perché dell'equivoco del sottoscritto nella interpretazione della grafia del dottor Buccoliero si è detto, poi c'è l'errore del sistema. Si dice che erroneamente il sistema, leggo testualmente dalla memoria: "Ha considerato la data di iscrizione del modello 44 originario, nato appunto il 10 aprile 2008 e ha stimato quel termine di scadenza delle indagini preliminari nel 25 novembre 2008". Allora io mi chiedo però, se errore vi è stato del sistema, quindi non un lapsus calami di chi ha inserito il dato, l'errore del sistema che automaticamente legge l'iscrizione del fascicolo originario e la riporta, la considera nel fascicolo per così dire trasformato. Ma se così è, perché questo errore si verifica solo per Capogrosso? Vedete i termini di scadenza delle indagini preliminari degli altri iscritti a quel modello 21.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Perché.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - No, chiedo scusa Pubblico Ministero, io non l'ho interrotta e lei non credo possa né interrompermi e né replicare. Ho taciuto faticosamente quando lei mi ha accusato di perdere tempo e di adottare un indirizzo dilatorio, quindi la prego di fare altrettanto.

Dicevo, il sistema pertanto sbaglia solo per Capogrosso, un altro equivoco, va bene, ancora. Ma poi la documentazione prodotta dai Pubblici Ministeri in uno alla loro memoria conferma quanto dai medesimi sostenuto, o corrobora la fondatezza delle eccezioni difensive? Affermano i Pubblici Ministeri, pagina 2 e penultimo capoverso della loro memoria depositata ieri, tempestivamente rispetto alle indicazioni della Corte di Assise, che la prima data di scadenza delle indagini era quindi dopo sei mesi dal 28 gennaio del 2010. Il conteggio è facile farlo, scadevano pertanto il 28 luglio del 2010.

Allora io vi chiedo, cortesemente, di prendere l'estratto del registro degli indagati allegato alla comunicazione del Cancelliere De Pace, di leggerlo con attenzione come lo abbiamo letto tutti noi, come avete già fatto e come ancora più credo farete dopo quanto sto per dirvi e vedrete che la scadenza dei termini, che secondo l'assunto della Procura è pacificamente il 28 luglio 2010, in questo estratto o maschera volgarmente detta viene riportata il 23 maggio del 2010. Allora c'è un altro equivoco, l'ennesimo, un altro fraintendimento? Questa volta leggo benissimo, guardate, perché è stampato, 23 maggio 2010, scadenza termine di questo fascicolo 938. Non è quella che sostengo io, né quella che sostiene la Procura, è un'altra data, è una data che peraltro necessariamente, andando sei mesi indietro, perché il termine evidentemente va considerato in sei mesi, ci indica come iscrizione o come precedente proroga un 23 novembre del 2009. Perché soltanto dal 23 novembre del 2009 si può ottenere, come riportato in questo documento definito ufficiale dalla Procura, una scadenza termini del 23 maggio del 2010.

Ed ancora, ove possibile, ma qui confesso la mia totale ignoranza da un punto di vista proprio tecnico

informatico, come anche i colleghi sanno, noi avremmo gradito vedere l'estratto originale del Registro Generale Notizie di Reato modello 21, immagino ci sia stato un qualche problema tecnico forse nel passaggio, non lo so cosa è successo, però io vedo che questo, il presente fascicolo, leggo sempre dalla famosa maschera, è stato caricato tecnicamente in seguito ad un'ordinanza di nullità del decreto che dispone il giudizio dalla Corte di Assise. Cioè la vostra nullità, la declaratoria di nullità del dicembre del 2015. Quindi questa maschera in realtà non riporta neanche, non traccia ciò che è avvenuto rispetto a questo fascicolo dall'iscrizione asseritamente avvenuta da gennaio 2010 a oggi, perché questa è una maschera, è un estratto che nasce a seguito della vostra declaratoria di nullità del 9 (credo) dicembre 2015. Ed anche questo altro argomento francamente a me poco chiaro da decifrare.

Allora, torniamo per un istante alla copertina di quel modello 44, 1749 del 2008. Ognuno si formerà o si sarà formato una idea su ciò che ha appena scritto il dottor Buccoliero, non mi spingo fino all'esegesi del suo intendimento, perché francamente è oltre le mie potenzialità, vi sottopongo però altre due questioni e poi davvero mi avvio a concludere. Innanzitutto mi sarebbe piaciuto capire cosa sia questo 83/08. Non lo so, proprio perché non mi piace perdere tempo, proprio perché non mi piace farvi perdere tempo, non mi avventuro in una spiegazione. Sembrerebbe il numero identificativo di un fascicolo, ma non lo so cosa sia perché non c'è scritto niente, però credo di poter dire con sufficiente ragionevolezza che non si scarabocchia un fascicolo del Pubblico Ministero e se qualcuno ha posto questa sigla, questa sigla un significato ce l'avrà. E mi sarebbe piaciuto che ce lo avessero spiegato i Pubblici Ministeri, ma così non è stato.

Ed ancora noto che questo fascicolo reca anche un numero G.I.P., 5563 del 2008, assegnato al dottore Guarna.

Perdonatemi una brevissima digressione destinata soltanto ai Signori Giudici Popolari. Il G.I.P. Non diviene assegnatario di un fascicolo automaticamente, contestualmente rispetto all'iscrizione della notizia di reato nel Registro Generale della Procura, il G.I.P. Viene interessato in via incidentale nel corso delle indagini, allorquando gli si chiede la proroga del termine delle indagini preliminari, o gli si chiedono delle misure cautelari, o l'archiviazione, o altro. Scartate tutte le altre ipotesi, poiché archiviazione non è stata chiesta e misure cautelari neanche, perché nel caso di misure cautelari chiaramente occorre individuare il soggetto destinatario e non sarebbe più un fascicolo contro ignoti, desumo che questo fascicolo sia stato oggetto di richieste di proroga. Io non le ho rinvenute, ma sono forse milioni di pagine. Non sto affermando con assoluta certezza che non vi siano, io però vi dico che personalmente non le abbiamo rinvenute, né io e né i colleghi per i quali oggi intervengano e sarebbe particolarmente interessante capire se ci sono, capire cosa dicono, comprendere che sorte ha avuto questo fascicolo che non è così lineare come il Pubblico Ministero ha voluto banalizzarlo, atteso che da quella maschera troviamo una scadenza termini del 23 maggio 2010. Che tutto dice, meno quello che sostiene il Pubblico Ministero ed è un documento prodotto dal Pubblico Ministero, peraltro nella sua esclusiva disponibilità, non certo della scrivente Difesa.

Io credo che l'intervento dell'Ufficio della Procura attraverso la memoria, documenti e lo svolgimento orale odierno abbia prodotto numerosi effetti, tra i quali certamente non rientra quello di aver fatto chiarezza. Io credo che a maggior ragione, in virtù di questa

produzione documentale, quantomeno per un principio in bonam partem a favore dell'imputato, voi non potrete che sulla scorta di questi elementi condividere le considerazioni che vi abbiamo offerto.

In ultimo, però, come suole dirsi, nella denegata ipotesi in cui voi riteneste che nonostante i documenti, nonostante quella maschera parli di quella scadenza termini, nonostante non sia l'originaria iscrizione, nonostante tutto quello che è stato detto e scritto forse anche in maniera ridondante, ma non dilatoria, se nonostante tutto voi riteneste che la rappresentazione del Pubblico Ministero sia corretta e che il dies a quo per l'operatività delle garanzie in favore degli indagati allora e imputati oggi debba individuarsi nel 28 gennaio del 2010, vi dico che vi sono una serie di atti che definire di natura amministrativa e che ho elencato, evidentemente non li ho letti nel momento in cui ho posto l'eccezione, figuriamoci se intendo leggervi adesso. Soltanto, guardate, è la prima pagina ed è esemplificativo di quello che vi voglio dire. Il Pubblico Ministero ha detto: "E poi, dopo quella data del 28 gennaio 2010", nonostante (che so) Riva Fabio sia stato iscritto in corso di incidente probatorio, poi questa è una questione che potrà affrontare meglio di me il difensore. Ma voglio dire, non si poteva ripetere ciò che era stato fatto? Non lo so, ve lo argomenterà il difensore, ma lo si poteva almeno far partecipare a ciò che sarebbe stato fatto. Neanche questo, però poi si chiede di utilizzarlo nei suoi confronti. Perché è questo evidentemente il modus procedendi.

Ma dicevo, si dice: "Tutti gli atti compiuti dopo quella data del 28 gennaio 2010 sono atti di natura amministrativa, formati al di fuori del processo e quindi perfettamente acquisibili". Io mi sono riguardato soltanto la prima pagina di quell'elenco, tratto in maniera pedissequa

dalla produzione documentale del Pubblico Ministero. La prima pagina, alla lettera c), tra i documenti dei quali noi chiediamo la nullità ex Articolo 360, 369 bis e 220 disposizioni di attuazione, dieci rapporti di prova relativi a campionamento effettuato dal Comando NOE Carabinieri di Lecce, del 16 maggio 2011 (quindi certamente successivi, il NOE), unitamente a personale Arpa, su delega del Pubblico Ministero del 10 marzo 2011. Sarebbe questa l'attività amministrativa formata extra processo? Un atto compiuto dai Carabinieri, in epoca successiva alla iscrizione, su delega della Procura.

Ho concluso, insisto per l'accoglimento delle nostre eccezioni. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Lanucara. Prego di essere più concisi, perché con le memorie che sono state depositate, molte questioni sono state già ampiamente trattate alla scorsa udienza, se vi limitate a replicare alla memoria dei Pubblici Ministeri, acceleriamo l'udienza.

AVVOCATO Giacomo RAGNO - Presidente, posso?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Interviene lei, Avvocato?

AVVOCATO Giacomo RAGNO - Giacomo Ragno per De Felice.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.

AVVOCATO Giacomo RAGNO - Io, unitamente all'Avvocato Lanucara, alla scorsa udienza abbiamo presentato una memoria difensiva alla quale oggi ci riportiamo e a pagina 2 di questa memoria difensiva abbiamo evidenziato la inutilizzabilità dell'incidente probatorio nei confronti del De Felice per la mancanza della ricorrenza dei presupposti di cui all'Articolo 403 comma 1 bis del Codice Procedura Penale ed abbiamo evidenziato che questi presupposti sono la immersione di indizi di colpevolezza a carico del De Felice dopo l'incidente probatorio e la non ripetibilità dell'incidente

probatorio a questa data di insorgenza. Il Pubblico Ministero nella sua memoria ha evidenziato come quello che è stato da noi detto è bizzarro e costituisce una serie di forse chiacchiere, perché dice a un certo punto: "A parte le chiacchiere, cerchiamo di fare questo processo". Io non voglio fare assolutamente polemica col Pubblico Ministero o vorrei solamente chiedere al Pubblico Ministero, poi semmai la prossima udienza me lo dirà, se anche questa memoria difensiva è bizzarra e se questa eccezione è una chiacchiera rispetto al Codice di Procedura Penale, che è il codice che determina le regole del processo penale. A fronte di questo, a fronte della nostra questione, il Pubblico Ministero ha evidenziato come l'incidente probatorio, a fronte della nostra questione relativa alla circostanza che a carico del De Felice vi erano degli indizi già prima dell'incidente probatorio, lui dice: "L'incidente probatorio ci ha portato via due anni, non potevamo farlo in quattro mesi", senza riferire un dato tecnico per il quale non era possibile farlo in quattro mesi o perché doveva farlo in quattro mesi e poi aggiunge che: "Non era possibile fare in quattro mesi evidenziando una esigenza, ritengo della Procura e non certo della giustizia in generale o delle regole del processo in generale, delle indagini preliminari in generale, cioè quelle di fare il sequestro". Io praticamente, siccome tu Pubblico Ministero devi fare il sequestro, mi vieti di ripetere e di partecipare a quell'incidente probatorio solo per un'esigenza tua, perché devi bloccare una certa attività per tutte le ragioni. Ma io non voglio discutere di questo, io non voglio discutere dell'opportunità di quell'incidente probatorio o della possibilità di ripetere l'incidente probatorio. Io voglio dire: tu hai fatto l'incidente probatorio, hai fatto una scelta, quella tua scelta di non ripetere

l'incidente probatorio? Ha una sanzione. Ma perché io devo regalare la sanzione al Pubblico Ministero, cioè non devo usufruire di quella sanzione prevista dal Codice di Procedura Penale della non utilizzabilità dei risultati di quell'incidente probatorio nei confronti del De Felice? Siamo tutti sereni. Noi siamo tutti quanti sereni. Lei ha fatto l'incidente probatorio, lei ha avuto un risultato dall'incidente probatorio, dopodiché ha ritenuto di non citare il De Felice per ragioni che lei ha ritenuto all'epoca opportune, che non sono valide secondo il nostro Codice di Procedura Penale, lei ha ritenuto di non rifare l'incidente probatorio perché non aveva il tempo per rifarlo e perché doveva sottoporre a sequestro, deve pagare una sanzione sotto il profilo processuale, cioè quella della inutilizzabilità del risultato dell'incidente probatorio nei confronti di De Felice. Questo lo dico a proposito della bizzarria. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Lanucara, prego.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Sì Presidente. Io, anche alla luce dell'intervento dell'Avvocato Ragno, conterrò il mio intervento nei limiti veramente essenziali. Tuttavia sinceramente devo notare che come sul problema dell'incidente probatorio, credo in quest'aula lo abbiamo avvertito tutti, il Pubblico Ministero, l'ufficio di Procura avverta un certo disagio sulla questione dell'incidente probatorio e sulla ripetibilità. Ora, io voglio fare qualche riflessione su questa questione perché, a mio avviso, comporta una riflessione sulla scelta strategica che ha compiuto il Pubblico Ministero in questo processo. Cosa voglio dire? Voglio dire questo, quando i Pubblici Ministeri ci dicono: "Il problema della diossina è sorto successivamente e pertanto, nel momento in cui abbiamo chiesto l'incidente probatorio ed è stato disposto

l'incidente probatorio, il problema sul tappeto era la diossina", è un errore tattico che commette il Pubblico Ministero perché non è così. Non è così perché basta leggere la richiesta che fanno i Pubblici Ministeri di incidente probatorio, che noi abbiamo prodotto, nella richiesta i Pubblici Ministeri dicono: "Accertare se dallo stabilimento Ilva si diffondono gas, vapori, sostanze aeriformi e operanti all'interno dell'impianto e per la popolazione del vicino centro abitato".

Cioè, affidano al G.I.P. La questione di accertare non soltanto il problema della diossina, ma di tutte le emissioni, parliamo delle polveri, dei metalli pesanti, del PM10, del benzopirene, della questione appunto del benzopirene e dell'Ilva. Allora, se è questa la questione che pongono i Pubblici Ministeri fin dal gennaio 2010, è credibile ed è sostenibile tecnicamente che a quel momento non si sapeva o non si prevedeva che dovessero essere interessati tutti coloro che lo stabilimento gestivano e i capi area, questo dal punto di vista tattico, ma io vado oltre e vi dico che anche dal punto di vista strategico il Pubblico Ministero è in difficoltà e in due parole cerco di dimostrarvelo. Noi siamo dinanzi alla Corte di Assise per la scelta strategica che ha compiuto il Pubblico Ministero di ritenere i reati dolosi.

Sulla scorta di quale dato il Pubblico Ministero imputa questi reati dal punto di vista doloso? Compiendo un ragionamento che dal punto di vista giuridico io posso anche riconoscere il credito della fondatezza. Cioè il Pubblico Ministero vi dice: "Siccome vi è (sintetizzo Presidente) una storia giudiziaria a Taranto, che comincia fin dal 1999". Tanto è vero che i Pubblici Ministeri vi producono le sentenze e gli atti giudiziari, voi andate a pagina 4 dell'elenco numero 3 prodotto dal Pubblico Ministero, 9 faldone 2, i Pubblici

Ministeri vi producono le sentenze e gli atti giudiziari dal 1999 in poi. Ebbene, quelle sentenze e quegli atti giudiziari ci dicono che dal 1999 due acquisizioni sono state fatte dal punto di vista giudiziario, cioè che i processi che riguardavano l'Ilva, riguardavano la proprietà, i direttori di stabilimento e i capi area. Sintomatiche e paradigmatiche sono le famose sentenze, per comprenderci, De Paolo e Rosati. In quelle sentenze sono imputati la proprietà, la direzione di stabilimento, i capi area. Ora, se il principio giurisprudenziale è del diritto vivente, per cui per la fondazione degli indizi di colpevolezza sono efficaci e sono importanti i precedenti giudiziari, si può pensare che nel 2010, quando si chiede quel tipo di incidente probatorio, si dimentichi quella storia giudiziaria e non si faccia conto di questi precedenti? Cioè, voglio dire, strategicamente il Pubblico Ministero ci produce queste sentenze per dire che si tratta di reati dolosi perché tutti costoro sapevano, poi nel momento in cui bisogna rispettare le garanzie difensive per chiamare costoro sulla base di quegli stessi accertamenti giudiziari, di costoro ci si dimentica. Si dice: "No, i capi area non fanno parte". Allora, ecco la contraddizione strategica del Pubblico Ministero, è lo stesso Pubblico Ministero che ammette, producendo quelle sentenze e impostando questo processo, che sicuramente a gennaio del 2010 i capi area erano indagabili.

Ultima annotazione, i Pubblici Ministeri dicono: "Era impossibile ripetere". Non ripeterò quello che ha detto l'Avvocato Ragno, però bisogna mettersi d'accordo. Se accettiamo un concetto, poi quel concetto, la forma del pensiero è importante. Allora l'impossibile, quello che ci detta il codice all'Articolo 403, comma 1 bis, non c'entra niente con le allegazioni del Pubblico Ministero. "Era impossibile ripetere l'incidente

probatorio". Il concetto di impossibilità non c'entra niente, con quello che dicono i Pubblici Ministeri bisognava bloccare l'impianto. Perché io faccio una considerazione: proprio perché hai bloccato l'impianto, hai cristallizzato, hai ghiacciato l'impianto, potevi ripetere. A parte il fatto che hanno avuto quattro mesi, perché l'incidente probatorio è finito il 30 marzo del 2012, il sequestro è stato emanato a luglio 2012, vi erano quattro mesi solo per l'altoforno Presidente, hanno allegato i documenti. Per visitare l'altoforno ci hanno messo tre giorni e nelle vostre carte avete i verbali dei periti quando sono andati sull'altoforno. Ci hanno messo tre giorni. Hanno avuto quattro mesi, poi una volta sequestrato, il concetto di impossibilità comporta la mutabilità dello stato dei luoghi. Il sequestro è concettualmente contraddittorio rispetto alla mutabilità dello stato dei luoghi.

Io credo che su queste basi possa fondarsi la difficoltà del Pubblico Ministero e quindi sulla questione della inutilizzabilità dell'incidente probatorio noi insistiamo, più in generale naturalmente sul fatto che, lo abbiamo sostenuto più volte, De Felice, proprio sulla scorta di questi precedenti giudiziari fosse indagabile fin dal 2007, 2008.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Perrone?

AVVOCATO Luca PERRONE - Sì Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.

AVVOCATO Luca PERRONE - Veramente in maniera assolutamente schematica e riassuntiva. Io non posso che riallacciarmi alle considerazioni che ha fatto il collega Vozza che mi ha preceduto e naturalmente vorrei offrire anche alla codesta Eccellentissima Corte un prospetto della copertina del procedimento 938, che riscontra quanto detto e dettato oralmente a verbale dal collega Vozza nella scorsa udienza in ordine all'iscrizione degli

odierni imputati ed in particolare in relazione alla posizione di Riva Fabio Arturo, che risulta quale scadenza termini, la prima scadenza termini il 14 febbraio 2012, ovvero prima iscrizione nel giugno del 2011. Giugno 2011, ovvero in corso di incidente probatorio, quando ancora gli elaborati peritali non erano stati ultimati, non erano stati depositati, non erano stati escussi i periti e nonostante questo non si è inteso estendere l'incidente probatorio a Riva Fabio Arturo, che viene tratto a giudizio in qualità di vice presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Ilva s.p.a., consigliere amministratore delegato e attualmente vice presidente Consiglio di Amministrare di Riva Fire s.p.a.. Francamente mi pare una macroscopica lesione del diritto di difesa del Riva Fabio, che naturalmente si vede utilizzare nei suoi confronti le risultanze di un incidente probatorio, quando allo stesso non è stata data possibilità di parteciparvi, nonostante vi sia stata una formale iscrizione da parte dell'ufficio della Procura, in costanza, in corso di svolgimento dell'incidente probatorio, prima ancora che lo stesso avesse avuto termine.

Io vi deposito naturalmente questo frontespizio, al fine di corroborare a quanto già enunciato oralmente dal collega Vozza nella scorsa udienza.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie Avvocato Perrone. Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Sì. Presidente e Signori della Corte, io volevo farvi notare, poi vi produrrò alla fine dell'udienza la stampa del fascicolo a cui noi facciamo riferimento, perché dovete rendervi conto direttamente voi dalle carte che vi produciamo se le cose che diciamo noi corrispondono al vero o se corrisponde al vero quello che ha detto il Pubblico Ministero. Perché noi abbiamo estratto la copia dagli

atti del fascicolo del Pubblico Ministero e poi ci siamo preoccupati anche di fare copie eventualmente integrative in sede di udienza preliminare, per verificare se c'era altra documentazione eventualmente sfuggita con il 415 bis, anche perché in sede di 415 bis c'era un disordine spaventoso anche nei dvd e dischetti vari che sono stati consegnati ai precedenti difensori. Noi al 415 ovviamente non c'eravamo, perché siamo intervenuti in una fase dell'udienza preliminare.

Con riferimento al fascicolo (chiamiamolo così) incriminato, noi abbiamo la copertina di questo fascicolo, poi abbiamo la maschera di raccolta della denuncia e abbiamo la denuncia del dottor Merico. Quindi in questo fascicolo, negli atti che ci sono stati consegnati dal Pubblico Ministero, se andiamo avanti, alla quarta pagina abbiamo direttamente un altro fascicolo che reca un altro numero, il 124862/2010. Non abbiamo neanche più una carta. Quindi che significa? Significa, l'unico significato che io riesco a dare come difensore, però mi rimetto alla vostra esperienza che sicuramente è superiore alla mia, che non c'è altra documentazione all'interno di questo fascicolo. Ma allora mi chiedo e vi chiedo, ma se non c'è altra documentazione all'interno di questo fascicolo, come è possibile dal punto di vista logico, perché adesso, purtroppo, in questa fase per il momento possiamo soltanto lavorare con la logica e con la interpretazione degli atti messi a disposizione della Procura e con null'altro, ma come possiamo andare a fare, a seguire il ragionamento del Pubblico Ministero che dice: "No, ma non è come dice l'Avvocato Vozza. L'Avvocato Vozza ha capito male". L'Avvocato Vozza ha capito male perché non è che è stata messa una data dopo sotto e una firma sotto, non è così. Quella data che vedete prima, quella del 10 aprile 2008 è l'accertamento del reato, quindi nel 2010 io scrivo

che è stato accertato il 10 aprile 2008 il reato commesso da Capogrosso e non un reato banale, ma un avvelenamento e un disastro, anche se in quel momento come profilo probabilmente colposo soltanto.

Beh, allora, voi che dovete andare a fare la verifica postuma, come fate a ritenere che il Pubblico Ministero due anni dopo abbia potuto, in totale assenza di attività di indagine presente in quel fascicolo, totale assenza, immaginato che a carico di Capogrosso si potesse essere accertato un reato, ma guardate la data, accertato il 10 aprile 2008. E che è questa data 10 aprile 2008? Perché se io guardo la denuncia del dottor Merico, reca la data 8 aprile 2008. Quindi se fosse stata la notizia di reato e dire: "No, è stata accertata la notizia di reato", avrei portato la data dell'8 aprile 2008. Il 10 aprile 2008 non è nulla praticamente, non ha nessuna datazione al 10 come data, perché anche quella nota con cui viene riassunto nella scheda riassuntiva che cosa è accaduto nella denuncia, reca la data protocollo di arrivo 8 aprile 2008 e in capo alla notizia acquisita 8 aprile 2008. Quindi questo 10 non esiste da nessuna parte.

E poi, l'altra considerazione che rassegnò al vostro esperto e prudente apprezzamento, nel momento in cui io vedo che c'è il numero G.I.P. 5563/08 e c'è un G.I.P., il dottor Guarna che evidentemente è stato interessato, in questo fascicolo io dovrei trovare le richieste di proroga delle indagini preliminari con questo fascicolo. Voi che mi conoscete da vent'anni, faccio questo lavoro e sistematicamente, non soltanto in questo processo, ma in tutti quanti i processi e vi produrrò dei provvedimenti giurisdizionali di questo Tribunale, in tutti i processi io faccio la questione relativa alla regolarità delle proroghe, a quante proroghe sono state date, a quali sono gli atti utilizzabili, a quali sono gli atti inutilizzabili. Non è un'attenzione per questo processo,

è un'attenzione per tutti quanti i processi. Allora io dico: ma per fare questa verifica il difensore, non è che sono carte che noi abbiamo e ce le abbiamo nei nostri studi, le carte le possiamo estrarre soltanto dal fascicolo del Pubblico Ministero e a lui possiamo chiederle. Bene, quando io sono subentrato nelle Difese di queste persone all'udienza preliminare, ho ereditato la documentazione, 38.000 euro era stata pagata dagli Avvocati che mi avevano preceduto, che era il compendio completo di tutta quanta la documentazione grossa di questo processo. Dopo che ce le siamo studiate, abbiamo visto che c'era un problema relativo alle richieste di proroga delle indagini preliminari. Io ho fatto la richiesta al G.U.P. Dottoressa Gilli, perché il fascicolo era ancora dalla dottoressa Gilli e ho detto: "Guardate che nel faldone dove c'è scritto "richieste di proroga indagini preliminari e decreti", che è quello dove io mi vado a tuffare per primo quando vado a fare le verifiche procedurali rispetto a tutti quanti i processi, io avevo notato che c'era un vuoto totale. Non c'erano questi decreti. Quindi, a quel punto, appena me ne accorgo, faccio una istanza alla dottoressa Gilli, la dottoressa Gilli mi risponde tempestivamente, perché io dico: "Guardate che io non posso andare avanti (il processo stava andando per la discussione) perché quella documentazione non c'è e io non vi posso fare le questioni, non posso neanche delimitare il perimetro nel quale probabilmente la vostra cognizione si deve andare a sviluppare, perché non posso formularvi le questioni di eventuale inutilizzabilità degli atti già nella fase dell'udienza preliminare". Questione che io ho sollevato tempestivamente per il mio assistito all'udienza preliminare.

Quando io ho fatto la richiesta di copia, la risposta che mi è stata data è: "Questa è la documentazione che è a nostra

disposizione". E mi sono state date le fotocopie di molto meno degli atti che io già avevo, perché erano state notificate a Nicola Riva. Quindi quello che aveva il G.U.P. era meno di quello che avevo io, che già era insufficiente per poter ricostruire in maniera precisa tutto quanta la sequenza temporale delle richieste di proroga e decreti da parte del G.I.P..

Da parte di quella Pubblica Accusa oggi avete, al foglio 2, in basso c'è scritto: "La prima data di scadenza delle indagini era quindi dopo sei mesi dal 28 gennaio 2010, esattamente quando veniva formulata sia la richiesta di proroga indagini, sia la richiesta di incidente probatorio, con all'interno ulteriore richiesta di proroga di indagini sino al compimento dell'incidente probatorio". Poi si dice: "Su tali proroghe non ci si sofferma, atteso che si è già discusso ampiamente e la Corte di Assise ha già emesso la sua ordinanza datata 1 marzo 2017, cui ci si riporta".

Ora, non è vero, non è vero che si è discusso ampiamente, perché io ho denunciato sia davanti al G.U.P., sia davanti a voi nell'udienza precedente ancora, in quella là in cui poi avete fatto l'ordinanza, ho detto: "Guardate che il mio limite è qua, perché io posso farvi le questioni soltanto sulle carte che ho a disposizione". Tant'è che nella vostra ordinanza voi mi rispondete e mi dite che il difensore non ha prodotto documentazione sufficiente affinché la Corte potesse decidere in ordine alle questioni sollevate. Ma non è perché è un difensore non diligente, penso che sarò un difensore modesto, ma quanto a diligenza vi abbiamo dato prova di offrire massima diligenza nell'operato che andiamo a fare.

Io le carte Presidente e Signori del Tribunale da dove le dovevo prendere? Se la Pubblica Accusa questa documentazione non la mette a disposizione né del G.U.P.

E né della Corte, io faccio la questione e dall'altra parte non mi si risponde e si sta in silenzio. Oggi ho visto invece che, per esempio, per quanto riguardava l'altra questione sollevata dall'Avvocato Rossetti, quantomeno, come ha detto l'Avvocato Rossetti prima delle maschere, con sappiamo che validità possono avere queste maschere, ma almeno le maschere sono state prodotte. Certo, l'Avvocato Rossetti avrebbe preferito trovare i provvedimenti e non le maschere, avrebbe preferito trovare i provvedimenti del Giudice, magari le notifiche anche all'indagato, ma di tutto questo non c'è traccia da parte del Pubblico Ministero, perché non deposita assolutamente nulla di questa documentazione.

Allora, dico io, ma di fronte ad una situazione nella quale la documentazione dall'unico detentore legittimo, che è il Pubblico Ministero, non vi viene offerta, noi abbiamo denunciato il fatto che non siamo capaci di riuscire a portarvi altra documentazione rispetto a quella che il Pubblico Ministero offre e poi il Pubblico Ministero, per cercare di rispondere a quelle che sono a mio modestissimo avviso delle legittime lagnanze. Però su questo punto devo aprirla una parentesi, soprattutto per voi Signori della Corte che non siete abituati a stare in udienze di questo genere e di questo tipo, ma lo dico anche un po' ai Giudici, a me è successo di difendere anche Magistrati in altre sedi giudiziarie e il Magistrato quando vuole essere difeso ma le fa le questioni procedurali e come se le fa. Ma perché è un diritto di tutti, non soltanto di quel Magistrato che viene difeso in altra sede giudiziaria, non soltanto a voi, perché anche a voi potrebbe succedere (facciamo le corna) di capitare in un'udienza, anche un incidente stradale stesso può portare una persona qualsiasi in un'aula di giustizia. Anche io sono stato in un'aula di giustizia come indagato, come imputato per purtroppo un

incidente stradale gravissimo in cui sono stato coinvolto. Per quale ragione io devo poter rinunciare alle garanzie codicistiche, perché il nostro lavoro deve essere stigmatizzato con: "Basta con queste chiacchiere, basta con queste chiacchiere". Ma stiamo scherzando! Cioè i processi, Presidente e signori della Corte, si fanno anche in Procedura Penale, i processi vengono demoliti letteralmente in Corte di Appello, in Corte di Cassazione. Io sono venticinque anni che faccio questo lavoro, solo da cinque o sei anni cassazionista, però vi avviso che in Cassazione cascano i processi sulla procedura. Ma dico, come si può liquidare una questione così importante, tanto è vero che la Corte ho colto, ha capito la Corte, perché noi abbiamo fatto tantissime questioni l'altra volta, ma poi ha detto: "Pubblico Ministero, mi risponda su queste due cose". Infatti avete detto: "Mi risponda sulla questione dell'Avvocato Vozza, mi risponda sulla questione dell'Avvocato Caiazza e sulla Corte Costituzionale". Ma anche la Corte Costituzionale Presidente fa chiacchiere? Lei ha detto: "È molto interessante il tema delle porte chiuse indicate dalla Corte Costituzionale sull'udienza stralcio". Allora, se la Corte Costituzionale ha detto che evidentemente questa udienza stralcio si può chiedere anche a dibattimento ed ha individuato quella che può essere la modalità con la quale farla, forse le deduzioni della Pubblica Accusa mi pare che siano evidentemente destituite di fondamento se mi dice: "No, le dovevate chiedere prima". Perché se le dovevamo chiedere prima, che senso ha allora l'indicazione della Corte Costituzionale sulla quale lei Presidente ha chiesto espressamente alla Pubblica Accusa di interloquire e c'è stato un silenzio assordante della Pubblica Accusa sulla Corte Costituzionale e sul tema.

Allora dico io, le questioni processuali non devono essere

stigmatizzate come astruse, come bizzarre. Queste non sono evidentemente chiacchiere, perché se devono essere liquidate, cioè il problema deve essere liquidato come cattiva scrittura o ancora peggio, ancora peggio, come errore del sistema, se è errore del sistema per me è inquietante. Ma diventa ancora più inquietante se è errore del sistema, perché se allora è errore del sistema, è l'ennesimo errore quello là che indica la scadenza termini 25 maggio 2010? Cioè, che praticamente la scadenza del termine invece che essere sei mesi dopo, diverrebbe quattro mesi dopo secondo la maschera che vi viene prodotta? Noi dobbiamo fare un processo affidandoci ad un sistema fallace? Noi dobbiamo fare un processo nel quale non abbiamo la certezza di quello che è accaduto? Noi dobbiamo fare un processo nel quale apprendiamo solo oggi? E qui Presidente diciamocele le cose, è inutile che ce le stiamo nascondendo. Qui le cose che ci porta il Pubblico Ministero all'attenzione della Corte, non sono le evidenze del sistema informatico vigente al momento in cui si è svolto questo processo, ma sono unicamente le risultanze che derivano da che cosa? Dal fatto, cito testualmente: "Il presente fascicolo è stato caricato tecnicamente in seguito". L'attività di caricamento di un fascicolo è l'attività o meno di una persona, di un operatore, di un soggetto che sta lavorando lì su questa roba, che prende un dato da una parte e lo carica manualmente in un'altra parte. Questo caricamento è avvenuto a dicembre 2015. Gli accertamenti che noi dobbiamo fare sono antecedenti, sono rispetto al vecchio sistema. Perché? Perché è evidente che se il Pubblico Ministero mi produce della documentazione insufficiente, della documentazione contraddittoria, della documentazione verso la quale dobbiamo fare un affidamento fideistico, che però presenta una serie di criticità non dichiarate da noi,

ma dichiarate dal Pubblico Ministero che dice: "Guardate che c'è un errore del sistema". Allora se c'è un errore del sistema, per me è finita. Cioè, qua stiamo accertando dei fatti e delle responsabilità, dobbiamo anche accertare la regolarità con cui questo procedimento, nella fase delle indagini preliminari, si è svolto.

Faccio rilevare che a noi, parlo come Difese e non personalmente come difensori, non è mai stato notificato uno specifico avviso di deposito delle intercettazioni, perché il Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari, per non scoprire le indagini, ha chiesto al Giudice delle indagini preliminari di ritardare la comunicazione ai difensori. Quindi i difensori non hanno mai espressamente ricevuto l'avviso di deposito e anche quando è stato fatto l'avviso di conclusioni di indagini preliminari, a differenza di tanti altri processi, nell'avviso di conclusioni indagini preliminari non è stato neanche lì indicato "vale anche quale avviso di deposito in relazione alle intercettazioni". Nulla di tutto ciò. Ma lo supero io il problema, perché dico: "Guardate che a me non interessa, perché le intercettazioni servono all'altra parte processuale". È l'altra parte processuale che le utilizza come mezzo di ricerca della prova e poi sarà l'altra parte processuale, quando si arriva davanti a voi, davanti ai Giudici, come noi porteremo le nostre prove a discarico, loro porteranno le loro prove a carico. È questo il momento processuale in cui io ho la certezza che il Pubblico Ministero vuole usare le intercettazioni contro di me. Ragion per cui il momento processuale qual è: mi chiedi di usare? Allora io dico: "Non le e puoi usare". Perché se tu non mi chiedi di usarle, io non faccio la questione prima. Quindi se tu Pubblico Ministero, perché il Pubblico Ministero ha rimpallato a noi, ha detto:

"Eh, potevano chiedere allora l'udienza stralcio". E no, perché io la chiedo quando ritengo di doverla chiedere. Se invece tu hai l'interesse, sei tu che chiedi l'udienza stralcio quando forse siamo nella fase delle indagini preliminari e c'è il segreto delle indagini preliminari e non c'è bisogno di fare un'udienza apposita davanti alla Corte giudicante. Ma se oggi quella parte processuale fa la richiesta, io che sono il difensore ho il diritto, anzi il dovere di dire: "No, allora facciamo l'udienza stralcio, perché adesso mi interessa farla, perché tu stai chiedendo le intercettazioni".

Poi ancora, il Pubblico Ministero oggi ha detto: "Noi ci siamo trovati con la consulenza Liberti che diceva che c'erano delle responsabilità che potevano essere ricondotte anche ad altri soggetti, quindi non soltanto ad Ilva" e ha fatto ad esempio il nome della Matra, che è un fortissimo produttore (e lo vedremo poi nel processo) sia di diossina, ma soprattutto di PCB. Allora, rispetto a questo dato il Pubblico Ministero dice: "Siccome il consulente che avevo nominato mi ha detto queste cose, io che faccio? Faccio l'incidente probatorio". Allora io mi chiedo, ma perché in quel momento, se il consulente del Pubblico Ministero diceva queste cose, non è stato fatto ad esempio l'incidente probatorio anche nei confronti dei legali rappresentanti della Matra, individuati dal consulente della Pubblica Accusa? No, il processo andava soltanto in una direzione, gli accertamenti andavano solo in una direzione, quindi nonostante la presenza di indicazioni specifiche, l'incidente probatorio è stato fatto nei confronti soltanto dell'Ilva, nei confronti soltanto dei Riva, Capogrosso e non mi ricordo qual era il terzo che era presente all'incidente probatorio, ma tutti riconducibili a Ilva. E Cavallo. Quindi oggi veniamo a

sapere che evidentemente a quella data degli indizi rilevanti, tanto quanto gli altri, erano a carico di persone che invece non sono state iscritte.

Ancora, quando noi abbiamo fatto le eccezioni relative ai filmati, è procedura penale, non è merito. Il Pubblico Ministero cerca di fare impressione su di voi, perché è ovvio che se io vi parlo di norme di Procedura Penale non faccio impressione su di voi, se invece vengo a dire che stava la diossina con le carriole, i sacchi, praticamente che voleva questa diossina e poveri operai che si prendevano la diossina addosso, voi vi impressionate e pensate: "Ma no, dobbiamo vederlo questo filmato". Cioè, qua il problema è un altro, il problema è che quando io faccio una eccezione procedurale e dico: "Pubblico Ministero, tu lo vuoi produrre il filmato? Ma allora mi devi indicare chi è il soggetto che ha fatto il filmato?". Perché filmati anonimi non ne possono entrare. Quando viene sentito quel soggetto, quel soggetto lo indichi come teste. Funziona così il processo, il processo anche a carico mio, anche a carico vostro, ricordatevelo, funziona così il processo.

Viene sentito un teste perché giura là di dire la verità, quel teste giura e dice: "Il filmato l'ho fatto io quel giorno e stavo dentro e l'ho filmato".

Ho fatto tanti processi dell'Amiu a Taranto, ma sapete quante volte abbiamo scoperto che erano falsi, che erano cose fatte a posta per andare contro l'azienda? Ne abbiamo fatti di processi per l'Amiu con tante di quelle foto false e di filmati falsi. Non è il primo processo che facciamo di questo tipo e non pensate che nell'ambito dell'Ilva non esistessero tutte una serie di sigle sindacali che andavano a rivendicare i diritti e si comportarono in una maniera discutibile, opinabile, uomini. Allora dico: perché il difensore deve essere visto come l'azzeccacarbugli che fa l'eccezione "e basta

con queste chiacchiere". Ho chiesto semplicemente di dire: "In questa fase non lo puoi produrre. Devi citare il teste, devi fare vedere il filmato". Ma la suggestione nel dire: "Questi poteri operai con la diossina". Se è vero che hanno letto tutte quante le pubblicazioni scientifiche, sanno bene che la diossina non si respira, non fa il danno respirando, la diossina devi mangiare perché possa esserci il danno. Quindi anche se a me arriva la polvere, anche di queste carriole a cui si fa riferimento, a me che sto lavorando lì non succede nulla, però si deve creare in voi questa suggestione, questa macro suggestione, perché questi sono degli azzeccagarbugli e dall'altra parte ci sta invece il portatore della verità, che è frenata da questa Procedura Penale. "Facciamolo subito questo processo e basta con queste chiacchiere".

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, è chiaro il concetto ripetuto.

AVVOCATO ANNICCHIARICO - In relazione, e quindi faccio mie i disagi rappresentati in qualche udienza precedente dall'Avvocato Perrone, io spero che questa Corte inizi a smentire la statistica di questo processo e inizi a portare anche dei provvedimenti favorevoli per la Difesa. Perché non è possibile pensare che si fa tutto un processo e la Difesa non dice una cosa giusta in tutto il processo e vi deposito la Giurisprudenza di questo Tribunale in ordine a questioni di inutilizzabilità pressoché identiche fatte in altri procedimenti, in cui le questioni sono state accolte. Quindi Giurisprudenza di questo Tribunale, non Giurisprudenza di un altro Tribunale.

Quindi vi produco questa documentazione a sostegno ulteriore delle mie eccezioni, vi chiedo di fare un'ordinanza con la quale finalmente ordinate al Pubblico Ministero di produrre in maniera ordinata tutta la documentazione

relativa all'iscrizione nel registro degli indagati e le proroghe che sono state emesse e notificate agli indagati, per poter verificare la regolarità, verificare quali sono gli atti utilizzabili e quali quelli non utilizzabili e a questo punto Presidente, con questo disordine, con questi errori manifesti che si scontrano con la logica, come ho cercato di rappresentarvi, in questo reiterato rimandare ad un errore del sistema, quella richiesta che vi ho fatto l'altra volta, a mio modesto avviso, è indispensabile per andare avanti. Facciamo una perizia in contraddittorio con dei tecnici, che fanno gli accertamenti non tanto sul sistema informatico precedente, quanto sul REGE ovviamente precedente, quindi sul REGE che ha preceduto quest'altro sistema SICP, andiamo a verificare realmente come stanno le cose e poi serenamente, come ha detto prima l'Avvocato Ragno, il Pubblico Ministero non è che uno può vincere sempre, può vincere su alcune cose e perdere su altre, è il gioco delle parti.

Quindi facciamo in modo che questo processo sia regolare dal punto di vista procedurale e andiamo avanti, perché noi porteremo tanti elementi interessanti che saranno sicuramente apprezzati da parte della Corte.

Quindi io ovviamente mi riporto a tutte le note scritte e a quanto detto sia da me che dagli altri colleghi, produco la Giurisprudenza di riferimento sulle questioni di inutilizzabilità già di altri processi, reitero la richiesta di perizia, mi riservo di depositarvi in Cancelleria il fascicolo, quello relativo a Merico, manca la copertina, ma già ce l'avete. Questo è il fascicolo, tre pagine, in cui dopo queste tre pagine verrebbe accertato nel 2010 il reato, non si capisce bene sulla base di quale attività di indagine dichiarata perizia, ma perizie non ce ne stanno, attività di indagine qua non ce n'è. Grazie.

AVVOCATO Vincenzo VOZZA - Ovviamente l'intero collegio difensivo si associa alla richiesta di perizia che è nuova rispetto ai nostri interventi. Quindi è opportuno che rimanga a verbale che ci associamo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non l'aveva già svolta la perizia sul REGE?

AVVOCATO ANNICCHIARICO - Gliel'avevo anticipata e lei mi aveva detto: "Vediamo che cosa ci producono". Adesso che ci hanno prodotto queste cose, secondo me è soltanto aumentato il livello di incertezza rispetto a quello che dovrebbe essere accertato. Le chiederei anche la parola ancora per dirle che siamo riusciti a preparare una memoria riassuntiva di tutte le eccezioni che abbiamo presentato l'udienza scorsa, avendo avuto questo tempo, quindi ve la offriamo in consultazione sia su supporto cartaceo che su supporto informatico. Sono più copie, quindi ne diamo una anche ai Pubblici Ministeri.

PUBBLICO MINISTERO Mariano BUCCOLIERO - Soltanto volevo dire alla Corte che con riferimento alle richieste di proroga, quando questo Pubblico Ministero ha discusso alle scorse udienze, mi pare che era febbraio, noi abbiamo prodotto le richieste di proroga. Le abbiamo prodotte tutte, stanno agli atti della Corte di Assise.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Guardate, allora se le avete prodotte, non l'avete dichiarato. Perché se ci fosse stato questo elemento di novità, l'avremmo guardato. Se sono state prodotte tutte quante le richieste di proroga, Presidente dateci un termine anche brevissimo e poi vi faremo una memoria. Sono state prodotte senza che venga detto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se sono state prodotte non devo dare nessun termine, Avvocato. Sono agli atti.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Presidente, mi perdoni, però quando viene prodotto qualcosa deve stare a verbale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Viene dichiarata la

produzione.

AVVOCATO Pasquale ANNICCHIARICO - Esatto, viene dichiarata la produzione. Controlleremo se è stata dichiarata la produzione, perché noi rispetto alla dichiarazione di produzione non abbiamo assolutamente idea.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il Pubblico Ministero dice di avere dichiarato, quindi se mancasse questa dichiarazione. C'è lo stenotipico. Chi altro vuole intervenire?

AVVOCATO Luca PERRONE - Sì Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ancora lei Avvocato Perrone?

AVVOCATO Luca PERRONE - Soltanto a rimarcare un dato che non vorrei che si perdesse come richiesta che è stata formulata dall'Avvocato Voza, ovvero quello di produrre da parte della Procura le richieste di proroga che sono state formulate nell'ambito del procedimento 1749/08, ciò al fine di dare dignità a quel numero G.I.P. 5563/08 del dottor Guarna, che altrimenti non avrebbe senso.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, era già a verbale pure questa cosa qui. Avvocato Lisco.

AVVOCATO Pasquale LISCO - La Difesa dell'ingegnere Marco Andelmi si associa a tutte le questioni dedotte ulteriormente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego Avvocato.

AVV.SSA Ludovica BEDUSCHI - Buongiorno, Avvocato Ludovica Beduschi. Volevo fare una considerazione telegrafica, riallacciandomi all'intervento dell'Avvocato Annicchiarico per quanto riguarda la richiesta di acquisizione dei filmati formulata dalla Procura.

Questa Difesa è d'accordo che si tratta di documenti, la natura documentale non è stata messa in discussione, si tratta infatti di filmati non realizzati dalla P.G. Ma da terze persone, il problema quindi è la provenienza di queste filmati, ma anche le modalità della loro acquisizione. Come ha sostenuto il Pubblico Ministero,

si tratta di immagini registrate all'interno di uno stabilimento, per il Pubblico Ministero è lo stabilimento Ilva, questo non risulta da nessuna parte, ma se fosse lo stabilimento Ilva o altro stabilimento come sostiene questa Difesa, si tratta di immagini acquisite illegittimamente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ma già ce le ha dette queste cose Avvocato, le ha già dette, non c'è bisogno di ripetere le stesse cose.

AVV.SSA Ludovica BEDUSCHI - Lo volevo ripetere perché ci trova d'accordo con il Pubblico Ministero e la loro costituzione costituisce addirittura un reato.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ce l'ha già detto alla scorsa udienza, è già a verbale Avvocato.

AVV.SSA Ludovica BEDUSCHI - È un elemento aggiuntivo. Costituisce un reato, il reato di interferenze illecite nella vita privata, punito dall'Articolo 615 bis e quindi prove illecite.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chi altri deve intervenire? Nessuno. A questo punto rinviamo, per lo scioglimento della riserve su tutte le questioni che comunamente acquisiamo, al 9 maggio 2017, ore 9.00, Aula Alessandrini.

L'udienza è tolta.

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso gli spazi): 98051

Il presente verbale è stato redatto a cura di:
Cres s.r.l

L'ausiliario tecnico: RANDAZZO MARIA

RANDAZZO MARIA
